



Articolo 1 (costituzione)

E' costituita l'Associazione di promozione sociale "Associazione Centro Studi Contatto" (di seguito associazione) con sede legale in Cologno Monzese, via Monte Sabotino 26. Un eventuale modifica della sede legale nel territorio dello Stato decisa dai soci non comporta modifica dello Statuto. L'associazione può altresì appoggiarsi, o istituire altre sedi operative, oltre a quella legale, per svolgere le proprie attività, in Italia o all'estero. L'associazione è una libera associazione di fatto, apolitica, estranea ad ogni forma di emarginazione o discriminazione razziale e religiosa. Ha durata illimitata nel tempo ed è senza scopo di lucro.

Articolo 2 (finalità e attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione si propone di promuovere e diffondere il benessere e la salute bio-psico-fisica e spirituale, la capacità di comunicazione e di relazione dell'individuo, dall'età evolutiva a quella adulta, credendo nel potenziale umano. L'associazione svolge attività di prevenzione, educazione, terapia, formazione e assistenza, nel campo della salute, del benessere bio-psico-fisico e del potenziale relazionale, comunicativo, trascendentale, e trans personale, focalizzando l'attenzione sul bisogno del singolo e/o del gruppo. A tale scopo l'associazione si predispone per compiere attività, operazioni e atti necessari e utili si ritengano necessari al perseguimento dei compiti e delle finalità associative, purché ispirate ai principi etici e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Può altresì svolgere attività commerciali, nei modi e limiti della normativa vigente. La/e attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- c) prestazioni socio-sanitarie
- d) educazione, istruzione e formazione professionale
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
- l) formazione extra-scolastica

mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

- ☐ promuovere il sapere e l'intervento neuro psicomotorio, logopedico, neuropsicologico, pedagogico, psicologico, nel campo preventivo educativo terapeutico e formativo.
- ☐ Promuovere interventi di prevenzione, educazione, terapia e formazione anche attraverso la danza, la danza terapia, l'arte, l'arte terapia, la musica, la musicoterapia, il teatro, lo psicodramma, la formazione corporea, il movimento creativo, la globalità dei linguaggi, il counseling, la logopedia, la neuropsicomotricità, la pedagogia, la psicologia e la psicoterapia.
- ☐ Stimolare e potenziare nei bambini, e negli adulti, la consapevolezza di sé, le proprie capacità affettive, cognitive, creative, trascendentali e trans personali.
- ☐ Stimolare, incoraggiare e perseguire lo sviluppo di sé, aiutando anche il bambino e l'adulto a superare o emarginare gli ostacoli bio-psico-fisici e/o sociali che (momentaneamente o in situazione

di disabilità e/o di handicap), si siano creati nel proprio quotidiano e che creano difficoltà nello sviluppo della propria identità, percezione di sé, autostima e integrazione sociale.

- ☐ Aumentare e affinare le capacità comunicative verbali e non verbali, la capacità di ascolto e di empatia.
- ☐ Promuovere il pensiero di Roberto Assagioli, fondatore della psicosintesi.
- ☐ Intervenire nell'ambito delle attività dell'associazione, anche attraverso prestazioni specifiche, consulenze, lezioni, corsi dei suoi aderenti o con la collaborazione di operatori esterni. Le attività potranno essere svolte in collegamento o coordinamento con altre associazioni, enti pubblici e/o privati che perseguano le medesime finalità.
- ☐ Organizzare e promuovere ogni altra attività connessa con le tematiche specifiche dell'associazione.
- ☐ Produrre, pubblicare, vendere, distribuire, diffondere, materiale: didattico, scientifico, tecnico, divulgativo, informativo pubblicitario, giornali, bollettini, atti, periodici, riviste, dispense, libri a stampa o telematici, con ogni mezzo a disposizione.
- ☐ Promuovere e/o partecipare a manifestazioni culturali; partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi affini. Collaborare con enti locali, statali, università, istituti di ricerca, organismi umanitari, onlus.
- ☐ Promuoversi attraverso tutti i mezzi di informazione a disposizione, si ritenga o divenga necessario, anche tramite reti telematiche, newsgroup, mailing-list, forum e pubblicazioni.
- ☐ Effettuare studi e ricerche nel campo di intervento dell'associazione, e negli ambiti ad essi connessi, al fine di sviluppare e promuovere il benessere e la salute bio-psico-fisica e spirituale dell'individuo.
- ☐ Attuare: attività, consulenza, interventi, servizi e strutture, per lo svolgimento delle attività istituzionali.
- ☐ Accedere, ove lo si ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati, al fine di raggiungere gli scopi del presente Statuto.
- ☐ Svolgere attività per i paesi in via di sviluppo, in autonomia o collaborando con altre associazioni anche riconosciute o onlus., con ogni mezzo che l'associazione riterrà utile.
- ☐ L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Articolo 3 (ammissione)

Possono far parte dell'associazione tutti coloro (persone fisiche o giuridiche) che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e ne rispettino lo statuto. L'iscrizione ha durata annuale e si considera attivata con il pagamento della quota associativa versata in un'unica soluzione; la quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile.

Possono diventare soci anche i minori di 18 anni, solo previo consenso firmato da almeno un genitore. In questo caso il diritto di voto è rappresentato da un genitore che ha dato il consenso all'iscrizione del minore. Il numero di soci è illimitato.

Soci fondatori: coloro che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione e il presente statuto.

Soci ordinari: soci minorenni che aderiranno successivamente all'associazione e siano in regola con il versamento delle quote annuali di iscrizione, personali e non cedibili.



Soci aderente: soci maggiorenni aderiranno successivamente all'associazione e siano in regola con il versamento delle quote annuali di iscrizione, personali e non cedibili.

Soci sostenitori: soci maggiorenni che sono in possesso dei requisiti professionali e iscritti all'ordine professionale di categoria, come logopedisti, neuropsicomotricisti, psicologi, pedagogisti ecc, che con il loro intervento contribuiscano alla realizzazione degli scopi statuari. I soci sostenitori devono obbligatoriamente essere dotati di propria assicurazione professionale e iscritti all'ordine professionale di riferimento, pena la decadenza immediata dalla qualifica di socio, senza possibilità di reclamare la quota associativa eventualmente già versata.

Soci onorari: persone, enti o istituzioni che per volontà del consiglio direttivo, si siano distinti a fronte del costante e profuso impegno all'interno dell'associazione, anche con contributi tecnologici professionali o economici. Sono soci onorari anche coloro che per la loro notorietà e onorabilità e comportamento etico, possono contribuire alla positiva immagine dell'associazione e per i quali l'associazione sia onorata di annoverarli fra i propri soci.

Art. 4 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- ☐ presenziare e partecipare in forma libera, gratuita/volontaria, eventualmente con un contributo spese a tutte le attività previste dallo Statuto;
- ☐ godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, previa presentazione delle nuove candidature ad opera del Consiglio Direttivo in carica;
- ☐ essere informati sulle attività dell'associazione;
- ☐ votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- ☐ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 25;
- ☐ denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di versare la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'Associazione può, in caso di necessità, instaurare rapporti di lavoro di dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, eventualmente anche con i propri Associati, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e il regolamento interno. Mantenere comportamenti etici e corretti anche all'interno dell'associazione e non attuare iniziative in contrasto con le ispirazioni che animano gli scopi dell'associazione. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi, eventuali danni anche di immagine o al patrimonio dell'associazione, il consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione. I soci sono tenuti a versare all'associazione un contributo annuo, nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dal consiglio direttivo, pena la cessazione di qualità di socio.

Gli associati vantano, come previsto dalla normativa vigente e dal presente statuto: il diritto di voto all'assemblea degli associati, eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi organi. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e prevalentemente volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e da regolamenti.





Articolo 5 (volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 6 (rigetto)

Le domande di iscrizione dei nuovi associati saranno accolte, secondo le modalità del regolamento interno. L'ammissione di un nuovo associato viene deliberata dal consiglio direttivo che ne annota i dati sul registro associati. Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di rigetto sull'ammissione del nuovo socio entro 60gg dalla data di consegna della domanda. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 60gg, direttamente al Presidente. In ogni caso i criteri di ammissione non prevedono discriminazioni in base all'orientamento sessuale, religioso e/o politico dei richiedenti.

Articolo 7 (recesso ed esclusione)

Ogni associato ha diritto a recedere dal rapporto associativo, mediante comunicazione scritta, a mezzo di posta elettronica al consiglio direttivo o al presidente, ma rimane obbligato nei confronti dell'associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti. Gli associati si considerano esclusi di diritto, per il mancato pagamento delle quote associative annuali. L'esclusione del socio deliberata dal consiglio direttivo, può avvenire anche nel caso di violazione delle norme dello statuto e dei regolamenti, o quando in qualunque modo l'associato rechi danni morali o materiali all'associazione, o tenga una condotta che contrasta con gli scopi ed il codice deontologico degli albi professionali relativi alle singole professionalità. I soci sostenitori devono obbligatoriamente essere dotati di propria assicurazione professionale e iscritti all'ordine professionale di riferimento, pena la decadenza immediata dalla qualifica di socio, senza possibilità di reclamare la quota associativa eventualmente già versata. Il tutto secondo quanto previsto nel regolamento. La qualità di associato è intrasmissibile e non cedibile neppure mortis causa. Soci receduti e/o esclusi, ivi compresi coloro che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione. La richiesta di copie di qualsiasi documento inerente l'associazione è soddisfatta a spese del richiedente.

Articolo 8 (nome e logo)

E' fatto divieto a tutti i soci di utilizzare il nome e il logo dell'associazione, per qualsiasi iniziativa, sia essa privata o associativa, senza esplicita autorizzazione del Consiglio Direttivo. L'associazione non risponderà degli eventuali abusi compiuti da soci o da terzi di eventuali marchi collettivi, loghi da essa protetti o della sua ragione sociale.

Articolo 9 (organi dell'associazione)

Gli organi dell'Associazione sono: l'assemblea dei soci - il consiglio direttivo - il presidente - il tesoriere. All'eventuale verificarsi delle condizioni secondo le vigenti leggi verranno nominati l'Organo di controllo e l'Organo di revisione.

Articolo 10 (assemblea)

L'assemblea dei soci è formata da tutti i membri dell'associazione, in regola con il pagamento delle quote di iscrizione, ed è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Si riunirà almeno una volta all'anno in seduta ordinaria su convocazione del presidente o su richiesta scritta motivata allo stesso, di almeno il 50% +1 dei membri dell'associazione aventi diritto al voto. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 60gg dalla richiesta.

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Le convocazioni dovranno contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, ed essere comunicata ai membri dell'associazione, aventi diritto di voto, con un preavviso non inferiore a 16gg rispetto alla data fissata per l'assemblea con annuncio o convocazione mediante lettera, fax o a mezzo posta elettronica o ogni altro mezzo idoneo secondo le modalità stabilite da regolamento interno. In alternativa la convocazione dell'assemblea potrà avvenire anche tramite affissione dell'avviso di convocazione in apposita bacheca nei locali dell'associazione, entro i medesimi termini. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera col voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. In seconda convocazione, la validità e le delibere prescindono dal numero dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 11 (compiti dell'assemblea)

L'assemblea dei soci elegge il consiglio direttivo - approva il bilancio consuntivo come predisposto dal consiglio direttivo - approva gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal consiglio direttivo - esamina le questioni proposte dai richiedenti o dallo stesso direttivo - ratifica lo scioglimento dell'associazione. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Le delibere dell'assemblea verranno redatte in un verbale, sottoscritto dal presidente e conservato nella sede legale dell'associazione.

Articolo 12 (consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 membri, ad un massimo di 5. Le cariche hanno validità di 5 anni e sono rieleggibili. Nell'ambito del consiglio sono presenti le seguenti figure: il presidente, il vice presidente, il tesoriere, nominati dal consiglio. La composizione del primo consiglio direttivo è statuita nell'atto costitutivo dell'associazione. La convocazione del consiglio è decisa dal presidente o su richiesta di almeno tre dei membri del consiglio stesso. E' validamente costituita quando sono presenti 3 membri. Le delibere devono avere il voto di maggioranza semplice dei presenti, a parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statuari e in particolare: discute e delibera il bilancio consuntivo - fissa le quote annuali di ammissione, i contributi associativi, le modalità per il reperimento dei fondi per far fronte alle spese ordinarie e straordinarie necessarie per la vita



dell'associazione, nonché la penale per i ritardi nei pagamenti - predispone gli atti da sottoporre all'assemblea generale dei soci - formalizza le proposte per la gestione dell'associazione - ricerca il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità del bilancio - delibera in merito alla realizzazione in autonomia e/o al sostegno di progetti terzi in linea con gli scopi statuari dell'associazione - determina il programma di lavoro promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando l'eventuale spesa - fissa le norme di funzionamento dell'associazione - redige e modifica il regolamento per organizzare e disciplinare l'attività dell'associazione - delibera l'ammissione, la sospensione, radiazione o espulsione dei soci - delibera sulle proposte di modifica dello statuto. Le delibere del consiglio verranno redatte in un verbale, sottoscritto dal presidente e conservato nella sede legale dell'associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire tramite assemblea. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

E' fatto divieto ai consiglieri di percepire emolumenti per la carica.

Articolo 13 (comitato scientifico)

Al consiglio direttivo, su invito del Presidente, possono prendere parte, senza diritto di voto, i soci responsabili dei progetti promossi e programmati dall'associazione, che siano nominati dal presidente anche a formare un comitato scientifico, senza poteri decisorii diretti, ma con compiti consultivi e di natura specialistica per emanare pareri proposte, o indicazioni professionali su materie tecnico-scientifiche inerenti gli scopi dell'associazione. Il comitato scientifico si riunisce laddove ritenuto utile e opportuno su richiesta del consiglio direttivo che ne disciplinerà le attività. I consiglieri svolgono la loro carica a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese documentate che dovessero affrontare nell'espletamento del loro mandato. Possono altresì essere stabiliti, oltre al rimborso spese, dei compensi a favore di soci che svolgono particolari attività loro attribuite.

Articolo 14 (Il presidente)

Il Presidente dura in carica cinque anni ed è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. E' autorizzato ad eseguire incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. In caso di assenza o impedimento nomina un suo delegato.

Articolo 15 (Il tesoriere)

Il tesoriere dura in carica cinque anni, ha la responsabilità della contabilità dell'associazione e la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione.

Articolo. 16 (Organo di controllo)

All'eventuale verificarsi delle condizioni secondo le vigenti leggi verrà nominato l'Organo di controllo, anche monocratico, così come previsto dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.





Articolo 17 (Organo di Revisione legale dei conti)

All'eventuale verificarsi delle condizioni secondo le vigenti leggi verrà nominato l'Organo di Revisione legale dei conti, così come previsto dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

Articolo 18 (risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: beni, immobili e mobili, contributi degli aderenti, contributi di privati, di organismi statali, internazionali, quote associative, donazioni, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni, introiti derivanti da iniziative dell'associazione, lasciti, rimborsi, introiti di attività marginali di carattere commerciale e produttivo e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, eventuali contributi straordinari pubblici e privati, stabiliti dal Consiglio direttivo che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal consiglio direttivo che delibera, sentito il parere dell'assemblea dei soci, sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione. Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

Articolo 19 (bilancio)

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso sarà depositato presso la sede dell'Associazione entro i 20gg precedenti la seduta. e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. Il residuo attivo di bilancio dovrà essere reinvestito a favore di attività statutariamente previste o l'ammodernamento o acquisto di attrezzature, materiale, strutture, attribuibili solamente agli scopi e vita dell'associazione.

Articolo 20 (bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 21 (Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 22 (scioglimento)

Lo scioglimento dell'associazione è ratificato da almeno tre quarti dei soci presenti nell'assemblea straordinaria e deliberata dal consiglio direttivo con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri. In caso di parere favorevole l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio sociale che residua dopo l'esaurimento della liquidazione, dedotte le passività, dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni di utilità sociale non lucrative, operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta o prevista dalla legge vigente al momento dello scioglimento, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017

Articolo 23 (privacy)

In ottemperanza alle disposizioni del DL196/03 e successive modificazioni sulla tutela e riservatezza dei dati personali, gli organi statutari, ed eventuali organi provinciali regionali e nazionali dell'associazione, si obbligano ad usare i dati dei soci esclusivamente per promuoversi ed informare sulle attività dell'associazione e degli associati, previa autorizzazione da parte degli stessi. Il Presidente dell'associazione assume la funzione di responsabile della Privacy.

Articolo 24 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 25 (libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare

I libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

Articolo 26 (altro)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

